



Fondo Pensione
Findomestic Banca

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti
della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA FINDOMESTIC BANCA SPA E SOCIETA' CONTROLLATE

REGOLAMENTO PER IL REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 26/05/2022)

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Con il presente Regolamento il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate (di seguito “Fondo”) dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 252/05, ed all’art. 13, comma 5 dello Statuto, in materia di reintegro delle somme percepite a titolo di anticipazione e stabilisce le modalità per effettuare il reintegro di somme erogate a titolo di anticipazione.

ARTICOLO 2 – REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE

2.1 – È fatta salva la facoltà dell’aderente che abbia percepito una somma a titolo di anticipazione di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell’anticipazione stessa, effettuando versamenti a titolo di reintegro.

2.2 – Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento.

2.3 – Il reintegro può essere effettuato in unica soluzione o con versamenti successivi, comunque entro l’importo lordo dell’anticipazione percepita, anche mediante contribuzioni eccedenti il plafond annuo di deducibilità di cui all’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 252/05, attualmente pari a 5.164,57 euro.

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI REINTEGRO

3.1 – L’aderente che intenda effettuare i versamenti una tantum di cui al precedente art.2.3 dovrà far pervenire al Fondo apposita comunicazione in tal senso.

3.2. – Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, sarà necessario compilare l’apposito modulo “Reintegro delle somme anticipate”, reperibile sul sito del Fondo (www.fondopensionefindomestic.it) alla sezione “Moduli”; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento eseguito, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla propria posizione individuale.

3.3 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a “Fondo Pensione Findomestic Banca”, ubicato presso BFF BANK SPA - IBAN IT61K0500001600CC0016753300.

3.4 – Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all’indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale “Reintegro delle somme anticipate”, seguita dal codice fiscale dell’aderente.

3.5 – Il modulo di cui al precedente comma 2, unitamente a copia dell’ordine di bonifico effettuato, copia del documento di identità dell’aderente e Prospetto di liquidazione dell’anticipazione oggetto di reintegro, dovranno pervenire presso il Fondo entro il giorno 20 del mese di riferimento. In caso di mancato rispetto del termine indicato, l’investimento delle somme reintegrate potrà aver luogo dal mese immediatamente successivo. In caso di mancato o parziale invio della documentazione e/o inesatta compilazione del modulo, l’investimento potrà avvenire soltanto al perfezionamento della documentazione e con il primo valore quota successivo alla data del versamento stesso.

ARTICOLO 4 – IMPUTAZIONE DELLE SOMME REINTEGRATE

4.1 - Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell'aderente in modo tale da ricostituirne le componenti contributive esistenti al momento della percezione dell'anticipazione. Anche in caso di versamenti parziali le somme versate a titolo di reintegro sono imputate pro quota alle componenti contributive esistenti al momento dell'erogazione dell'anticipazione.

Poiché lo scopo del reintegro è la ricostruzione della posizione individuale quale era al momento dell'anticipazione (posizione che era composta, sotto il profilo tributario, da tre elementi: contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati in capo al Fondo), il reintegro “replica” la precedente posizione individuale in modo tale da far corrispondere a tale precedente situazione anche il regime fiscale dell'erogazione. Il riferimento è pertanto alla posizione oggetto dell'anticipazione. Non rileva quindi all'identificazione dei valori coinvolti nel reintegro il fatto che l'iscritto abbia ottenuto, al momento dell'anticipazione, un importo al netto delle ritenute di legge. L'istituto del reintegro coinvolge quindi il valore “lordo” dell'anticipazione ottenuta dall'iscritto. Peraltro, la disciplina del “reintegro con benefici fiscali” consente all'iscritto di ricostituire l'intero valore anticipato contemplando la peculiarità del versamento ad opera dello stesso anche della componente dell'anticipazione che è stata destinata ad imposte.

ARTICOLO 5 – REGIME FISCALE DELLE SOMME REINTEGRATE

5.1 - I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto ai sensi dell'art. 8, comma 4. del D. Lgs. 252/05.

5.2 - Sulle somme eccedenti il suddetto limite è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

5.3 - Il beneficio fiscale di cui al precedente comma, si applica a valere sulle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 ed in relazione ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data e le somme corrisposte dall'iscritto al Fondo che siano eccedenti il limite di € 5.164,57; viceversa, i reintegri riguardanti erogazioni effettuate prima il 31/12/2006 oppure riguardanti erogazioni dopo tale data e riferiti a montanti maturati fino al 31/12/2006, non consentono, in ogni caso, di ottenere il credito d'imposta. Essi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e, pertanto, vanno comunicati al Fondo come “contributi non dedotti” per la parte eccedente il predetto limite di 5.164,57 euro.

I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nei prospetti di liquidazione inviati in occasione dell'erogazione delle anticipazioni.

I versamenti finalizzati al reintegro dell'anticipazione che non eccedono il limite di € 5.164,57 annuo (considerati anche i normali contributi annuali) non consentono di ottenere il credito d'imposta.

5.4 - Il versamento aggiuntivo effettuato al fine di reintegrare pregresse anticipazioni può comportare la necessità per l'aderente di comunicare al Fondo, entro il 31/12 dell'anno successivo a quello del reintegro, l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa vigente (limite di euro 5.164,57 annui). La richiesta di reintegro, anche se associata al beneficio del credito d'imposta, non solleva, pertanto, l'aderente dal presentare al Fondo la comunicazione annuale dei contributi versati alla forma pensionistica e non portati in deduzione. È anzi necessario, per non vanificare i vantaggi fiscali del reintegro, che la comunicazione dei contributi non dedotti sia trasmessa nei termini ordinari.

Esempio di reintegrazione – Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18/12/2007, par. 4.3. Reintegro delle somme anticipate

[“..Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l’anticipazione, così come si è fatto in sede di erogazione della anticipazione.

Si riporta di seguito l’esempio riguardante un iscritto che richiede l’anticipazione per spese sanitarie di euro 10.000, che si suppone costituita, per euro 7.000, da contributi dedotti, per euro 3.000, da rendimenti già tassati (assunti al netto dell’imposta sostitutiva).

L’imposta calcolata in sede di liquidazione dell’anticipazione è di euro 1.050 (cioè il 15 per cento di euro 7.000), sicché l’importo liquidato, al netto dell’imposta, è pari a euro 8.950.

Successivamente, ove l’iscritto versi contributi che eccedono di euro 10.000 l’importo massimo deducibile, per reintegrare l’anticipazione incassata in precedenza, tale somma, dovendo ricostituire la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, andrà imputata, quanto a euro 7.000, alla contribuzione dedotta e, quanto a euro 3.000, ai rendimenti già tassati. In tal caso il credito d’imposta di cui potrà fruire è euro 1.050, corrispondente esattamente all’imposta applicata in sede di anticipazione.

Qualora l’iscritto versi contributi che eccedono di euro 5.000 l’importo massimo deducibile, tale somma andrà imputata in parte ai contributi dedotti e in parte ai rendimenti già tassati, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell’anticipazione, nel modo seguente.

$$\begin{aligned} 10.000 : 5.000 &= 7.000 : X \\ X &= 5.000 * 7.000 / 10.000 = 3.500 \text{ (contributi dedotti)} \\ 5.000 - 3.500 &= 1.500 \text{ (rendimenti già tassati)} \end{aligned}$$

Il credito d’imposta, corrispondente al 15% di 3.500, è pertanto pari a euro 525.

Ciò vuol dire che, a fronte di un reintegro eccedente la parte deducibile di 5.000 euro, la forma pensionistica dovrà considerare euro 3.500 come contributi dedotti ed euro 1.500 come rendimenti già tassati.

Poiché la reintegrazione è parziale la ricostituzione della pregressa situazione avviene, come detto, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell’anticipazione.”].